

Alla Camera di Deputati

del Regno

(Etrusco)

Signori Deputati

La legge Legale del 4. Giugno 1846, proibiva la sortita di Borsoli dallo stato. In seguito, e nel-
l'intendimento di adattare le disposizioni della legge
avvicinata ai proprii dell'industria, ai bisogni del
commercio, ed al ben essere generale, con Reale biglietto
del 27. agosto 1842, pubblicato col manifesto camerale
del 24. successivo Settembre, permettersene la sortita
mediante il diritto di L. 16. per ciascun quintale. Ma
poscia con altro Reale biglietto del 1. Maggio 1843,
pubblicato con manifesto camerale del 13. stesso mese,
e presumibilmente in contemplazione di un subitaneo
straordinario incremento della derrata, se ne è
annullato il diritto d'uscita dalle L. 16., alle L. 30.
per ciascun quintale.

L'esorbitanza relativa di questa taxa può
equipararsi a un diritto assoluto di esportazione;
Ora avviene che tanto in questa Provincia di
Napoli, che nelle altre Province adiacenti in
contorno alla Lombardia, il raccolto di borsoli
dell'annata, mostrebbe sembianze di abbondanza,
ma le solite domande si fanno tuttavia crescere;

L'ingombro delle sete, la crisi commerciale di
- Francia, il prestito volontario in corso, la scottata del
Danaro, che reca la guerra, nel tempo stesso che
giustificano un istato difetto di domande, danno
fondamento alle dolorose evidenze che una die
- principali prodotti di queste Province, sia per
soggiacere a una calamitosa stagnazione, se non
ne venga procurato un conveniente sfogo nella vi-
- cina Lombardia, ove la scarsità dei raccolti de-
- rivante principalmente dal fatto della guerra guere-
- giata nelle due Province di Mantova e di Verona
nelle quali è rilevantissimo il prodotto di borse,
la convenienza di mantener attivi li opifizij, e la
necessità di procurare il solito annuale lavoro
negli spozaj ai medesimi addetti, vanno per contrario
suscitando già frequentissime domande. Per raggiungere
questo scopo, converrebbe però che venga derogato
al Reale Reglimento del 13. Maggio 1813. richiamando
in osservanza il precedente del 9. Settembre 1812,
e così ridurre la tassa in discorso dall. L. 10. alle
L. 16. = Questo provvedimento che non recherebbe
verun pregiudizio alla Lombardia, poichè ivi
l'importazione dei borsali viene sempre protetta,
e mantenuta libera da tassa qualsiasi, pro-
- duce allo Stato fra i molti altri vantaggi
seguenti, cioè, importazione di Danaro che se
- attenuerebbe la penuria prodotta dalle cause
già sovra accennate, maggiori introiti dogana-
- li renduti più facili dalla moderata della tassa
sopradetta, maggiore quantità di merci pecuniarj
procurate ai proprietarj, onde posti in grado

Alto Reg. N. 47

Longhi Angela Di Stradella - -

Genio Maurizio Montebello.

Giuseppe Manoppio agente del F. Massimo Cornaggia

N. 47